



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - GIOVEDÌ, 21 AGOSTO 2008

4° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO

Sommario

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 6 AGOSTO 2008 - N. 8/7967 (5.2.2)
Direttive per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai Comuni e alle loro gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna – Modifiche alla d.g.r. n. 10487/2002

47

Anno XXXVIII - N. 173 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2008031)

(5.2.2)

D.g.r. 6 agosto 2008 - n. 8/7967**Direttive per l'esercizio della delega di funzioni amministrative ai Comuni e alle loro gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna - Modifiche alla d.g.r. n. 10487/2002****LA GIUNTA REGIONALE**

Visti:

- il Codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942 n. 327;
- il Regolamento della navigazione interna approvato con d.P.R. 28 giugno 1949 n. 631;
- i d.d.P.R. n. 5/1972 e n. 616/1997 nonché il d.lgs. n. 112/98;

Visti altresì gli artt. 3, 4, 6, 6-bis, 11, 29 e 31 della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» e successive modifiche;

Premesso che la l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 prevede il conferimento agli enti locali di tutte le funzioni in materia di trasporto pubblico locale che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale;

Rilevato che i citati artt. 6, 6-bis, 11 e 31 della l.r. 29 ottobre 1998 n. 22 prevedono, in particolare, la delega ai Comuni, tra le altre, delle funzioni concernenti:

1. il rilascio delle concessioni per l'utilizzo delle aree lacuali demaniali, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi;
2. il rilascio delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale per finalità turistico-ricreative, di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 616/1977, successivamente alla stipula di apposita convenzione con le competenti amministrazioni statali, nonché delle concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali di cui all'art. 89, comma 1, lettera e) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, all'avvenuta emanazione del d.p.c.m. ex art. 7, comma 1, del d.lgs. 112/1998;

Dato atto che, a seguito dell'introduzione dell'art. 6-bis con l.r. 12 gennaio 2002 n. 1, la Regione Lombardia promuove la formazione delle Gestioni Associate di Comuni, come strumento per facilitare e migliorare l'esercizio delle funzioni amministrative delegate;

Richiamate:

- la deliberazione n. 47317 del 22 dicembre 1999 avente ad oggetto «L.r. 29 ottobre 1998 n. 22, "Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia". Approvazione delle direttive sperimentali per l'esercizio della delega di funzioni amministrative attribuite alle Province e ai Comuni in materia di navigazione e demanio delle acque interne»;
- la deliberazione n. 3460 del 16 febbraio 2001 avente ad oggetto «Approvazione dei criteri per la collaborazione tra Regione e Gestioni Associate dei bacini lacuali nonché per l'attribuzione delle quote di canoni demaniali ai sensi dell'art. 11 della legge 22/1998»;
- la successiva deliberazione n. 8311 dell'8 marzo 2002 avente ad oggetto «Modifiche alla d.g.r. 34/60 del 16 febbraio 2001 - Approvazione dei criteri per la collaborazione tra Regioni e Gestioni associate dei bacini lacuali e individuazione dei confini amministrativi dei laghi e dei bacini»;
- infine la deliberazione n. 10487 del 30 settembre 2002 avente ad oggetto «Approvazione delle direttive per l'esercizio della delega di funzioni amministrative attribuite ai Comuni e alle loro gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna»;

Ritenuto opportuno proporre una revisione di quest'ultima direttiva con l'obiettivo di valorizzare lo sviluppo dei bacini lacuali lombardi per contribuire alla crescita economica delle comunità lacuali che vi si affacciano;

Visto l'art. 8, comma 7 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30 «Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 9-ter della l.r. 31 marzo 1978 n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione sul bilancio e sulla contabilità della Regione) - Collegato 2007», che prevede la determinazione della misura minima dei canoni applicabili al demanio idroviario;

Valutate le diverse proposte formulate dall'Agenzia Interregio-

nale per il fiume Po per la determinazione della misura minima dei canoni del demanio idroviario e considerata l'opportunità di prevedere l'aggiornamento degli attuali importi nella misura minima dell'aggiornamento del coefficiente ISTAT, ciò per non creare macroscopiche disparità con i canoni applicati dalle Regioni prospicienti, attraversate dal fiume Po;

Rilevato che le modifiche riguardano in particolare:

- l'introduzione di un nuovo criterio in materia di delimitazione delle aree demaniali;
- la possibilità di riduzione del canone concessorio in presenza di specifiche e determinate situazioni;
- l'introduzione di un nuovo procedimento di selezione comparativa in caso di domanda di concessione proposta da più soggetti;
- l'inserimento nelle nuove direttive dell'istituto delle concessioni migliorative;
- l'aggiornamento delle tabelle demaniali relative ai canoni applicabili al demanio idroviario, la misura dei quali è stata oggetto di confronto e successivo accordo con Provincia di Cremona, Provincia di Mantova e Agenzia Interregionale per il fiume Po, soggetti competenti alla gestione del demanio idroviario ai sensi dell'art. 8 della l.r. 27 dicembre 2006 n. 30;

Ritenuto che con la nuova formulazione si è inteso conseguire obiettivi di semplificazione e di migliore realizzazione dell'interesse pubblico. Le modifiche sopraccitate sono state inoltre introdotte al fine di:

- ridurre le situazioni di incertezza riguardanti le aree demaniali;
- favorire, mediante uno sconto sul canone concessorio, quelle situazioni in cui l'occupazione di area demaniale risulta soggetta a vincolo con conseguenti oneri di manutenzione del bene da parte del concessionario;
- rendere il meccanismo di selezione comparativa più coerente con i principi di concorrenza e trasparenza imposti in via comunitaria;
- concedere riduzioni sui canoni concessori a quei soggetti proponenti progetti di investimento capaci di migliorare la situazione economica e sociale delle comunità interessate;

Considerato che i contenuti delle nuove direttive sono stati oggetto di confronto e condivisione con le gestioni associate e gli operatori del settore, come da verbali conservati agli atti;

Considerato che quanto disposto con la presente deliberazione concorre al raggiungimento dell'obiettivo 6.1.8.3 «Riorganizzazione delle competenze in materia di navigazione e demanio lacuale» previsto tra gli obiettivi operativi del Programma Regionale di Sviluppo;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare le Direttive per l'esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio della navigazione interna, Allegato 1 (comprendente i sub-allegati 1.1, 1.2) parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare atto che le presenti direttive sostituiscono integralmente quelle approvate con d.g.r. 30 settembre 2002, n. 10487;
3. di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato 1 (comprendente i sub-allegati 1.1, 1.2) sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO 1

**DIRETTIVE IN MATERIA DI
DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE INTERNA****SOMMARIO****PRINCIPI GENERALI**

Definizioni

Ambito di applicazione

Principi di gestione

Regole generali

Specificità

Aree pertinenti ai laghi

Procedure di sdemanializzazione e limiti

Vigilanza e tutela dei beni demaniali

CONCESSIONI DEMANIALI

Criteri generali

Divieto di subconcessione, trasferibilità, decadenza

Obblighi del concessionario

Oneri concessori

Procedura di concessione

Concessioni minori

Concessioni maggiori

Concessioni temporanee

Concessioni senza modificazioni

Rilascio della concessione

Conferenza dei Servizi

Procedura generale

Gestione della Conferenza dei Servizi

Pareri e loro efficacia

Soggetti da convocare

PORTI E ORMEGGI

Porti turistici

Forme di concessione e gestione

Regime di delega per Comuni lacuali

Gestione diretta comunale

Concessione maggiore

Concessione maggiore con canone agevolato

Procedure di concessione

Criteri di valutazione

Porti regionali

Manutenzione e valorizzazione

Assegnazione degli ormeggi

Piano del porto

Procedura di assegnazione

Regole di ormeggio

Campi boa

Delimitazione e gestione

Boa singola

Strutture di approdo

Pontili per navigazione di linea

Pontili per navi turistiche

Pontili per noleggio da banchina

Approdi per usi specifici

Criteri di costruzione

Strutture galleggianti

Zone portuali

Sicurezza degli spazi portuali

GESTIONI ASSOCIATE

Organismi riconosciuti

Ruolo

Compiti di Autorità demaniale

Compiti per conto della Regione

ALLEGATI

ALLEGATO 1.1 - l.r. 29 ottobre 1998, n. 22 Tabelle canoni demanio lacuale

ALLEGATO 1.2 - Tabelle canoni demanio idroviario

PRINCIPI GENERALI**DEFINIZIONI**

1. *Demanio della navigazione interna*: consiste nella superficie navigabile delle acque lacuali e fluviali, nelle aree prospicienti a terra con le relative pertinenze, intendendo per tali aree, strutture, fabbricati ed ogni quant'altro è funzionale all'esercizio di un uso demaniale.

2. *Demanio idroviario*: si intende il demanio posto sulle aste fluviali naturali o artificiali con primario uso strumentale della navigazione o ad essa pertinente ed in particolare il demanio portuale sito su tali aste.

3. *Autorità demaniale*: ente preposto alla amministrazione del demanio, sia per quanto concerne i beni che gli usi e le attività che possano interessare il demanio (bene e suo uso sono strettamente connessi). A seconda della singola funzione l'ente può essere il Comune, la Gestione Associata, la Regione, lo Stato o, per il demanio idroviario, i soggetti competenti ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 30/2006.

4. *Concessioni maggiori*: sono quelle relative ad utilizzazioni con interventi suscettibili di modificare in modo incisivo nello spazio o esteso nel tempo o nello spazio i beni demaniali e l'ambiente collegato (es.: opere infrastrutturali, manutenzioni straordinarie o adeguamenti funzionali di opere importanti; concessioni di aree che per l'ampiezza dell'area o la durata della richiesta, a giudizio dell'Autorità demaniale, alterino l'equilibrio degli usi demaniali della collettività interessata).

5. *Concessioni minori*: sono riferite a interventi ed usi che non incidono permanentemente sull'ambiente, sono facilmente eliminabili e interessano aree o spazi ridotti.

6. *Concessioni temporanee*: sono finalizzate ad uso esclusivo per periodi molto brevi e non comportano alterazione dei luoghi.

7. *Unità di navigazione*: qualsiasi mezzo atto a navigare (navi, imbarcazioni, natanti, galleggianti, ecc.).

AMBITO DI APPLICAZIONE

8. Le presenti direttive trovano diretta applicazione negli ambiti territoriali definiti dalla d.g.r. n. 8/8311 dell'8 marzo 2002 che ha individuato i limiti dei laghi in ragione del tipo di utilizzazione della superficie e della navigazione e del tipo di uso demaniale possibile.

9. Le direttive sono applicabili, nei limiti della loro compatibilità con l'art. 8 della l.r. n. 30/2006 e con la disciplina regolamentare sulla sua base emanata, anche al demanio idroviario in quanto principi generali validi per tutta la Regione. Il demanio idroviario comprende il demanio fluviale, naturale ed artificiale, funzionale alla navigazione interna, cioè strumentale alla navigazione nei porti di Cremona e Mantova, nel fiume Po e idrovie collegate per i tratti ricadenti in territorio lombardo.

10. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idroviario lombardo sono rilasciate dai soggetti competenti ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 30/2006.

PRINCIPI DI GESTIONE**Regole generali**

11. Il demanio della navigazione interna comprende, nel rispetto dei principi dell'ordinamento civile stabiliti dalla legislazione statale, tutte le aree di acqua e di terra e gli immobili funzionali ad un'utilizzazione del lago/fiume/canale, di interesse collettivo e pubblico, quale ad esempio la navigazione, la pesca, il diporto, la balneazione, la passeggiata pedonale e l'attività ciclistica, nonché tutte le aree che risultino comunque funzionali all'accesso, alla sosta o al transito ai fini di garantire l'uso pubblico del demanio quale sopra descritto. Di regola, in considerazione della sua intrinseca utilità per il godimento del lago e delle acque interne e in funzione all'esigenza di favorire l'uso pubblico di tali beni, è ascrivibile al demanio della navigazione interna, e non al patrimonio disponibile dello Stato, l'area ricompresa in una fascia di profondità di 30 metri dalla linea di piena ordinaria quale già individuata da decreti ministeriali ovvero definita da successivi atti amministrativi.

11.1 Ove sulla base delle circostanze del caso, l'area demaniale risulti diversamente estesa, in aumento o in diminuzione, rispetto al criterio di delimitazione tendenziale dei 30 metri di cui al precedente punto, l'Autorità demaniale competente potrà avviare, ove ne ricorrano i presupposti in fatto e/o in diritto, un proce-

dimento di delimitazione, eseguendo gli accertamenti tecnici opportuni, in contraddittorio con i soggetti interessati, e comunque nel rispetto delle aree di proprietà privata. Ove l'Autorità demaniale non attivi il procedimento di delimitazione di cui al presente punto 11.1, il decorso del tempo non implica che sia accertata implicitamente l'estensione del demanio alla fascia ricompresa nei 30 metri dalla linea di piena ordinaria, rappresentando il criterio di cui alla parte finale del precedente punto 11 una indicazione meramente tendenziale.

11.2 La delimitazione del Demanio della navigazione interna serve ad individuare cartograficamente le aree, in acqua e a terra, sottoposte alla disciplina demaniale e appartenenti al demanio. Qualora un soggetto, pubblico o privato, chieda la delimitazione di un'area demaniale non già definita con provvedimento accertativo, che sia oggetto di domanda di concessione o già in concessione, può inoltrare istanza all'Autorità demaniale, presentando la documentazione necessaria ad attestare l'eventuale presenza di aree oggetto di proprietà private con la relativa delimitazione. Ricevuta tale richiesta, l'Autorità demaniale svolge apposita istruttoria, al termine della quale presenta alla Regione una proposta di delimitazione provvisoria. La Regione, acquisiti i risultati dell'istruttoria, adotta il provvedimento di delimitazione pubblicandolo sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia. Entro 60 giorni dalla pubblicazione di tale provvedimento chiunque ne abbia interesse può presentare, all'Autorità demaniale competente, osservazioni sulla delimitazione pubblicata. Entro i successivi 60 giorni, l'Autorità demaniale, se del caso, svolge le proprie controdeduzioni e le trasmette alla Regione formulando la proposta di delimitazione definitiva. Acquisita la proposta, la Regione adotta il provvedimento definitivo di delimitazione dell'area demaniale, che viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e trasmesso all'Agenzia del Demanio ai fini dell'aggiornamento delle carte catastali.

12. Le zone demaniali devono essere adibite a soddisfare bisogni collettivi o di pubblico interesse quali esemplificati nel precedente punto 11. e tale soddisfazione deve avvenire, di norma, attraverso l'uso pubblico indiscriminato. Gli usi delle aree del demanio della navigazione interna devono rispettare le primarie esigenze di regolazione dei bacini lacustri o di tratti di corsi d'acqua ai fini della sicurezza idraulica e della costituzione di riserve idriche.

13. Il rilascio delle concessioni demaniali deve avere finalità di interesse generale: ad esempio ogni qualvolta la spiaggia è meglio utilizzata con la predisposizione di servizi ed è già soddisfatta la domanda di aree senza servizi, si assente alla domanda di concessione finalizzata a «balneazione attrezzata». A tal fine, in applicazione del principio di sussidiarietà pubblico/privato di cui all'art. 118, ultimo comma della Costituzione, va valorizzata l'autonoma iniziativa dei privati singoli ed associati, in vista dello sviluppo economico e sociale delle comunità interessate. Solo nel caso l'area non si presti ad alcun tipo di uso pubblico può essere concesso l'uso esclusivo ad un privato, sempre compatibilmente con gli usi demaniali delle aree circostanti. La decisione in merito ad una richiesta di concessione demaniale deve essere sempre motivata, anche in caso di assenso.

14. Compatibilmente con la situazione morfologica del terreno, tra due aree in concessione deve essere mantenuta un'area che consenta il totale libero accesso alle acque e alle pertinenze. Il concessionario non può comunque mai impedire l'accesso pubblico alla battigia.

15. L'Autorità demaniale deve adeguarsi ai principi suddetti assicurando la libera accessibilità e fruibilità degli spazi demaniali non in concessione. In occasione del rilascio di concessioni l'Autorità demaniale deve far assumere, ove necessario, al concessionario gli oneri di manutenzione ordinaria di aree demaniali confinanti e periodicamente verificare il rispetto di tali adempimenti.

Specificità

16. Ai fini di consentire l'accesso al demanio da parte di soggetti diversamente abili nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate, i Comuni autorizzano i concessionari a predi-

sporre appositi percorsi da posizionare, nel rispetto delle norme vigenti, sia ortogonalmente che parallelamente alla battigia, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nel titolo concessorio originario.

17. I Comuni devono includere nei propri strumenti urbanistici le aree demaniali e disciplinare le stesse coerentemente alla loro natura giuridica e alle esigenze del territorio.

18. Le aree demaniali non possono essere computate negli atti di pianificazione urbanistica comunale al fine della dimostrazione del rispetto di standard previsti dalla vigente legislazione in materia urbanistica.

Aree pertinenti ai laghi

19. Le aree demaniali pertinenti ai laghi e agli altri corsi d'acqua funzionali alla navigazione interna contribuiscono a fornire quella attitudine ad «usi di pubblico generale interesse che giustifica e condiziona la pubblicità stessa».

20. Sono usi collettivi: l'approdo per le unità di navigazione, il transito e l'accesso all'acqua, l'ormeggio (anche solo temporaneo), il deposito del natante, il diporto nautico (anche con piccolo natante, tavola a vela, pedalò o simile) e la balneazione, il diporto balneare, la passeggiata pedonale e l'attività ciclistica, come ogni altra attività di interesse collettivo e pubblico rilevante per la comunità insediata in quel luogo.

Procedure di sdemanializzazione e limiti

21. In caso di procedure di sdemanializzazione riguardanti il demanio della navigazione interna è obbligatorio il parere della Regione in quanto ente responsabile delle attività di indirizzo e controllo in materia. Nel quadro di riferimento, conseguente all'art. 86 del d.lgs. n. 112/98 e alla normativa regionale di delega, la verifica va eseguita congiuntamente con il Comune e la Gestione associata di bacino lacuale. È opportuno il coinvolgimento della Provincia, per gli aspetti di programmazione urbanistica.

22. Nella predisposizione del parere è necessario verificare non solo che l'area non sia alveo o comunque area da preservare per necessità idrauliche, ma anche che essa non sia una pertinenza servente, anche indirettamente, agli usi collettivi delle acque sopraddetti che quindi ne confermano la sua rilevanza demaniale o che comunque non rientri nella definizione di demanio di cui al punto 11. Le aree sottratte alle acque come conseguenza di interventi antropici non sono sdemanializzabili. Nell'esercizio del potere di riduzione del canone di cui all'art. 11, comma 3-ter della l.r. n. 22/98, deve tuttavia concedersi una riduzione del canone concessorio del 20% per le aree sottratte al demanio della navigazione come conseguenza di interventi antropici relativi ad immobili soggetti a vincolo monumentale, ai sensi del d.lgs. 42/2004 o alle pertinenze di questi ultimi. La dimostrazione dell'esistenza dei presupposti temporali e fattuali per l'applicazione della riduzione è a carico del privato interessato, che dovrà utilizzare prove documentali discrezionalmente valutabili dalle Autorità competenti, quali, a titolo esemplificativo, documenti contabili attestanti l'effettuazione di opere sull'area in oggetto, l'esistenza e/o il pagamento di utenze relative all'area, pagamento di tributi, mappe catastali, che dimostrino il possesso ininterrotto per il predetto periodo dell'area oggetto della richiesta - laddove l'Autorità demaniale non abbia mai contestato tale sottrazione alla data dell'1 gennaio 2007. Il beneficio derivante dall'applicazione del presente punto, anche laddove da sommarsi ad altre riduzioni previste dalle Autorità demaniali delegate ai sensi del medesimo art. 11, comma 3-ter della l.r. n. 22/98, non può comunque portare ad una riduzione del canone complessiva superiore al 30%.

23. Il parere definitivo viene emesso, previa istruttoria, dalla Sede territoriale regionale e comunicato agli enti interessati e alla Direzione Generale competente per il demanio della navigazione interna.

VIGILANZA E TUTELA DEI BENI DEMANIALI

24. L'art. 6 della l.r. n. 22/98, alla lettera a), così come modificato dalla l.r. n. 1/2002, attribuisce espressamente al Comune la competenza della tutela e difesa dei beni demaniali. La vigilanza è attività strumentale e necessaria, che oltre ad essere svolta dai soggetti che ne hanno l'obbligo per legge, quali tutte le forze di polizia, comprese quella Locale e Provinciale, può essere esercitata dal Comune o Gestione associata tramite i dipendenti ai quali tale incarico viene affidato. In questo caso, sebbene sia sufficiente l'incardinazione del rapporto lavorativo che prevede la competenza delle funzioni demaniali, è opportuno che, per ren-

derlo manifesto ai terzi, venga espressamente formalizzato il potere di sopralluogo, accertamento e sanzione in capo a tali soggetti.

25. La Regione mantiene un ruolo di vigilanza e controllo amministrativo, anche tramite le proprie Sedi territoriali, ivi compreso l'eventuale riesame degli atti del procedimento concessorio, sia sull'uso dei beni demaniali sia sull'esercizio di tutte le funzioni da parte degli enti delegati.

26. La vigilanza e il controllo avvengono prevalentemente sulla base di indicazioni della Direzione generale competente in materia di demanio della navigazione interna. Detta Direzione provvede, ove necessario, anche ad emanare circolari applicative ed esplicative delle presenti direttive.

CONCESSIONI DEMANIALI

CRITERI GENERALI

27. L'occupazione e l'uso di aree e spazi del demanio della navigazione interna in maniera esclusiva è subordinata al rilascio di apposito provvedimento concessorio, in seguito ad apposita procedura di selezione comparativa, ispirata principalmente ai principi di libera circolazione dei servizi, par condicio, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

28. La concessione demaniale è una modalità di utilizzazione dei beni demaniali che deve però tendere ad una valorizzazione del bene ai fini del soddisfacimento dell'interesse pubblico. Gli usi dei concessionari devono essere finalizzati (anche con apposite clausole nel disciplinare) e quindi praticati in conformità alla vigente normativa, nazionale e regionale, e alle presenti direttive.

29. Per quanto non espressamente disciplinato nelle presenti direttive si rinvia alle norme dettate dal Codice della navigazione e dai Regolamenti statali vigenti in materia di demanio della navigazione, nei limiti della loro compatibilità con gli obblighi di apertura concorrenziale e non discriminazione imposti dall'ordinamento comunitario.

30. Al fine di soddisfare le esigenze specifiche del proprio bacino lacuale di riferimento le Gestioni associate possono emettere, nell'ambito delle disposizioni regionali vigenti, ulteriori criteri attuativi per la concessione degli spazi acquei e terrestri.

31. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo delle aree lacuali demaniali, nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi è delegato ai Comuni, anche tramite le loro Gestioni associate.

32. Il rilascio di concessioni per l'utilizzo delle aree del demanio idroviario nonché l'accertamento e la riscossione dei relativi proventi è compito dei soggetti competenti ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 30/2006.

33. Nel rilascio delle concessioni l'Autorità demaniale deve tener conto dei seguenti criteri ed imporre gli oneri conseguenti:

- a. rispetto delle rotte della navigazione pubblica, delle entrate ed uscite dei porti e delle vie navigabili in generale;
- b. rispetto della programmazione urbanistica provinciale e comunale;
- c. rispetto delle zone di particolare interesse ecologico, naturalistico e paesistico evitando concessioni che possano danneggiare canneti, zone di nidificazione, zone storico monumentali e simili;
- d. rispetto delle norme istitutive di parchi e riserve naturali nonché dei loro strumenti di regolazione e pianificazione;
- e. rispetto delle zone di particolare interesse ittico, evitando concessioni che interferiscano con la riproduzione ittica e le attività legate alla pesca professionale e sportiva;
- f. tutela della fruizione degli spazi dedicati alla pubblica balneazione e del libero transito su aree ed accessi demaniali, tenuto conto della morfologia dei luoghi;
- g. tutela della fruizione collettiva e pubblica dei beni demaniali limitrofi allo spazio concesso.

34. Prima di assentire una nuova concessione, è necessario controllare che non confligga con altre in corso o con interessi pubblici sullo stesso ambito debitamente evidenziati dagli enti responsabili.

35. In caso di domanda di concessione di più soggetti per la

stessa area si deve valutare favorevolmente la proposta che permette di garantire maggiormente l'interesse e la fruizione pubblici o in subordine la valorizzazione dell'area nell'interesse generale. Verranno accolte, in ordine di preferenza, le istanze presentate:

- a. da Enti Pubblici per fini di sicurezza pubblica;
- b. da Enti Pubblici per fini di protezione ambientale in aree vincolate per tali esigenze;
- c. da Enti Pubblici per altri fini di pubblica utilità;
- d. da Enti ed associazioni nautiche, sportive, ambientali, culturali, assistenziali e simili, purché non aventi fini di lucro, rilevabili dai loro statuti e per i quali il Comune attesti che l'uso richiesto in concessione ha positiva rilevanza sociale, sportiva, culturale o ambientale per la collettività; di detta attestazione bisogna dare conto nell'atto concessorio.

36. In assenza delle ipotesi di preferenza di cui sopra, nel caso in cui vengano presentate più di tre domande di concessione per la stessa area, l'Autorità demaniale individua preliminarmente, ai fini della selezione comparativa, nell'ambito delle destinazioni di uso ritenute compatibili con l'interesse pubblico, le tre, ricomprendendo anche quella del concessionario in scadenza, che, sulla base della documentazione presentata dagli interessati all'atto della proposizione della domanda di concessione, siano giudicate più idonee per la valorizzazione del demanio. Laddove le domande siano di numero compreso tra due e tre, verranno tutte ammesse alla procedura di selezione comparativa, purché la destinazione d'uso proposta sia ritenuta compatibile con l'interesse pubblico. La domanda del concessionario in scadenza verrà sempre e comunque ammessa alla procedura di selezione comparativa, così come verranno ammesse quelle di cui è accertato il carattere migliorativo ai sensi del punto 70, purché la destinazione d'uso proposta sia ritenuta compatibile con l'interesse pubblico. Se le domande di cui è accertato il carattere migliorativo sono più di una, esse debbono essere tutte ammesse alla procedura di selezione comparativa, anche se per effetto di ciò i partecipanti alla procedura selettiva risultino più di tre. Fra le domande così preliminarmente selezionate, l'Autorità demaniale individua tramite procedura di selezione comparativa basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quella aggiudicataria. In caso di ulteriore parità la concessione verrà aggiudicata all'insistente. Il termine minimo economico di riferimento è costituito dalle tabelle regionali. La riduzione del canone dovuta in ragione del carattere migliorativo della proposta di concessione o per altre ragioni stabilite dalle Autorità demaniali non è tenuta presente ai fini della individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Divieto di subconcessione, trasferibilità, decadenza

37. Il rapporto concessorio ha carattere essenzialmente «fiduciario»: l'atto negoziale (contratto di concessione, disciplinare, ecc.) che deve accompagnare l'atto amministrativo di concessione affinché il rapporto sia efficacemente instaurato, è un atto di carattere personale e pertanto il contraente non può cedere ad altri il rapporto, neanche parzialmente, senza l'assenso dell'ente concedente.

38. Alle anzidette ragioni privatistiche, si aggiungono ragioni di diritto pubblico: la subconcessione è vietata per espressa previsione del Codice della navigazione e comunque il contraente con la Pubblica Amministrazione deve essere scelto nel rispetto delle norme vigenti ed avere i requisiti richiesti dall'ordinamento generale. La legge rimette alla Pubblica Amministrazione ogni cambiamento del rapporto che possa alterare, anche solo potenzialmente, le modalità di utilizzazione come determinate dall'Autorità demaniale a seguito della valutazione che la stessa ha effettuato.

39. La regola generale è pertanto la coincidenza tra concessionario ed esercente l'attività concessa. L'affidamento a terzi della gestione dell'attività principale, connessa al bene concesso, costituisce ipotesi eccezionale ed è subordinata a requisiti ben precisi come eccezionalità del caso, temporaneità, relativa limitatezza spaziale del bene demaniale rispetto all'eventuale bene patrimoniale privato cui si trova strettamente vincolato, autorizzazione preventiva dell'Autorità concedente.

40. Nel caso in cui ricorrano i tre requisiti per l'affidamento «eccezionale e temporaneo» a terzi della gestione dell'attività connessa al bene oggetto della concessione, occorre esperire per l'individuazione del «soggetto terzo» le procedure concorsuali

previste dalla vigente legislazione, ivi compresa, considerata l'eccezionalità della fattispecie, la trattativa privata.

41. Qualora il titolare della concessione sia l'Ente Locale, lo stesso può ricorrere, per l'esercizio delle attività connesse al bene, ad una delle forme previste dal d.lgs. 267/2000. Resta comunque fermo che il concessionario, anche nel caso specifico sia un Comune, deve mantenere la destinazione richiesta in concessione; un uso diverso, anche parziale, va espressamente autorizzato.

42. Per trasferimento della concessione si intende la cessione del rapporto dal concessionario ad altri soggetti. Il trasferimento della concessione per atto tra vivi è vietato salva specifica autorizzazione dell'Autorità demaniale, essendo il bene demaniale indisponibile nei rapporti privatistici. Le concessioni di cui siano titolari persone fisiche sono tuttavia trasferibili per successione a causa di morte agli eredi; questi ultimi devono dare comunicazione all'Autorità demaniale, la quale può recedere, con provvedimento motivato, dal rapporto se vengono meno aspetti fiduciari attinenti alla persona del concessionario che sono stati ritenuti rilevanti al momento della concessione. Egualmente, le concessioni sono trasferibili per effetto di operazioni di fusione, scissione e trasferimento di azienda o di ramo di azienda, previa autorizzazione preventiva dell'Autorità demaniale. Nel caso di successione tra enti pubblici, si applicano le norme ed i principi in materia.

43. La decadenza della concessione può essere dichiarata, previa diffida, oltre che nei casi previsti dal Codice della navigazione e nei Regolamenti vigenti in materia, anche per mancato pagamento degli oneri concessori e per inadempimento agli specifici obblighi derivanti dal provvedimento concessorio e relativo disciplinare e per ogni altro caso di interesse pubblico previsto dalle leggi vigenti.

Obblighi del concessionario

44. Il rapporto concessorio si perfeziona e diventa efficace a seguito di una procedura complessa che consta dell'atto autoritativo, la c.d. concessione, ed uno paritetico contrattuale, il c.d. contratto di concessione o disciplinare o regolamento. Il diritto di fruizione del concessionario sorge a seguito dei due atti sopraddetti e allo stesso modo è con la sottoscrizione del disciplinare che sorgono gli obblighi in capo al richiedente-concessionario.

45. Il rapporto concessorio non può essere perfezionato, da parte dell'Autorità demaniale, se non vengono prestate le garanzie previste dall'art. 11 della l.r. n. 22/98, né il soggetto può essere immesso nel possesso del bene prima della concessione e della sottoscrizione del disciplinare. L'Autorità demaniale può rinunciare alla garanzia se il suo ammontare è inferiore a 500,00 €.

46. Il concessionario, dal momento del rilascio della concessione, assume, anche ai sensi dell'art. 2051 del Codice civile, tutte le responsabilità, anche di carattere ambientale, nei confronti della amministrazione concedente e di qualunque altro soggetto privato e pubblico, per danni derivanti dalle opere realizzate sull'area concessa e per gli usi impropri o comunque dannosi di tale area e tale assunzione di responsabilità deve essere esplicitata nell'atto di concessione. L'Autorità demaniale mantiene sempre il diritto ad intervenire in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo, o in ogni caso dannose per l'uso pubblico del demanio. Il costo degli interventi sostitutivi sarà posto, di regola, a carico del concessionario, salvo che il concessionario non dimostri di non aver in alcun modo contribuito, nemmeno omissivamente, alla causazione della situazione di pericolo o di danno o che comunque l'assenza di responsabilità non risulti evidente.

Oneri concessori

47. Le concessioni demaniali lacuali sono assentite previo pagamento di oneri concessori come previsto nelle tabelle allegate alla l.r. n. 22/98 e successive modificazioni e integrazioni e con le agevolazioni previste dalle norme vigenti. Le concessioni per l'utilizzo del demanio idroviario sono assentite previo pagamento di oneri concessori come previsto nelle tabelle presenti nell'allegato 1.2 ai sensi dell'art. 8 comma 7 della l.r. 30/2006. Al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale del demanio lacuale e per ragioni di uniformità di trattamento tra aree prospicienti, le gestioni associate ove costituite, ovvero i Comuni, possono applicare un incremento o una riduzione del canone concessorio, fino ad una misura massima del 30%, ai sensi dell'art. 11 comma 3-ter della l.r. 22/1998, per le aree a minor o maggiore vocazione turistica e per le aree insistenti sulla sponda del lago confinante

con altre Regioni che applicano canoni inferiori o superiore a quelli lombardi. Tale riduzione è cumulabile con altri incrementi o riduzioni.

48. È compito dell'Autorità demaniale competente valutare la concreta utilizzazione del bene nel caso questo rilevi ai fini della determinazione del canone. In particolare l'Autorità demaniale verifica:

- a. se le occupazioni di spazio acqueo sono ad utilizzazione esclusiva o meno o in che misura;
- b. se si tratti di occupazione di spazio acqueo da parte di un medesimo soggetto che ne fa un uso esclusivo o di più usi contigui con possibilità di mantenere comunque un uso diverso, anche indiscriminato, negli spazi di risulta.

49. È responsabilità dell'Autorità demaniale definire le modalità interpretative per la corretta ed equa applicazione degli oneri concessori ad ogni singolo caso. In presenza di situazioni particolari per l'interesse collettivo e pubblico, anche laddove perseguiti da soggetti privati in vista dello sviluppo economico e sociale delle comunità interessate, può definire, motivatamente, procedure di pagamento specifiche nel rispetto dei principi della normativa vigente. In particolare l'Autorità demaniale può determinare forme di rateizzazione purché le stesse prevedano opportuni interessi per i ritardati pagamenti così autorizzati.

PROCEDURA DI CONCESSIONE

Concessioni minori

50. Le concessioni minori non possono, di norma, essere rilasciate per più di nove anni. Laddove necessario per consentire la proficua realizzabilità dell'investimento, tale limite di durata può essere esteso fino a dodici anni.

51. La domanda per il rilascio della concessione deve essere presentata in bollo e deve essere presentata almeno con:

- a. le generalità del richiedente;
- b. la destinazione prevista per l'area con specifica attenzione all'uso demaniale;
- c. la durata della concessione richiesta;
- d. planimetria in scala adeguata con evidenziata la posizione della domanda di concessione rispetto a punti fissi o ad altre concessioni limitrofe già chiaramente posizionate;
- e. adeguata documentazione fotografica;
- f. relazione tecnico-descrittiva;
- g. eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni;
- h. dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 245/2000 attestante che nei confronti del richiedente, se persona fisica, o del rappresentante legale e degli amministratori muniti di rappresentanza dell'ente richiedente, se il richiedente è persona giuridica o comunque soggetto di diritto, non siano in corso di applicazione o non siano state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965 o inflitte, in via definitiva, sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e/o il divieto di rilascio di concessioni. Tali dichiarazioni debbono essere rese da tutti i diretti interessati (ossia, nel caso di richiedente persona giuridica, dal rappresentante legale e dagli amministratori dotati di potere di rappresentanza). L'Autorità demaniale ha l'onere di controllare, prima di procedere al rilascio della concessione, presso gli uffici competenti, la veridicità della dichiarazione sostitutiva e, fatto salvo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziale, deve negare la concessione in caso di dichiarazioni mendaci. Laddove il richiedente risieda o abbia sede in un altro Stato dell'Unione europea, se nessun documento o certificato è rilasciato da tale Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

52. La domanda deve essere pubblicizzata mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, all'Albo pretorio e, ove esi-

stenti, nel sito internet del comune dove è situata l'area richiesta in concessione e della Gestione Associata, nonché nel sito internet della Direzione Generale regionale responsabile del demanio della navigazione interna.

53. Le eventuali opposizioni alla domanda di concessione devono pervenire tramite raccomandata R/R all'Autorità demaniale entro trenta giorni decorrenti dal giorno di inizio della pubblicazione all'Albo pretorio.

54. L'Autorità demaniale ha l'obbligo di valutare le opposizioni pervenute dandone conto nella motivazione del provvedimento concessorio. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata possono essere presentate entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e sono parimenti pubblicate ai soli fini della presentazione di eventuali opposizioni.

55. L'Autorità demaniale deve acquisire la documentazione atta a certificare:

- a. il rispetto delle norme in materia di sicurezza della navigazione e delle rotte della navigazione pubblica;
- b. l'autorizzazione ambientale ai sensi della vigente legislazione a tutela del paesaggio (d.lgs. n. 42/2004) qualora l'intervento non ricada tra quelli subdelegati ai comuni ai sensi della vigente legislazione regionale;
- c. il parere idraulico;
- d. la conformità urbanistica;
- e. il rispetto di altri eventuali vincoli esistenti sull'area;
- f. il parere sull'uso demaniale richiesto, espresso dal Comune.

56. La scelta fra le domande di concessione preliminarmente ritenute di maggior interesse pubblico ai sensi del punto 36 o comunque ammesse al procedimento di selezione si effettua tramite procedura di selezione comparativa, il cui termine economico minimo di riferimento è quello di cui alle tabelle della l.r. n. 22/98.

57. Nel caso di impossibilità di definire la pratica a causa di assenza o ritardi dovuti alla mancanza di pareri richiesti per la definizione del procedimento, l'Autorità demaniale, contestualmente alle procedure di sollecito, informa tempestivamente l'interessato.

Concessioni maggiori

58. Le concessioni maggiori, di norma, sono rilasciate per un massimo di 15 anni. La durata sopraddeuta può essere estesa nel caso di project financing o di idoneo piano di ammortamento asseverato da professionista abilitato all'esercizio della professione di commercialista o da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso e iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al d.lgs. n. 385/1993, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1966/1939, che dimostri la necessità del periodo superiore per permettere la proficua realizzabilità dell'opera o dell'investimento.

59. La domanda per il rilascio della concessione deve essere presentata in bollo e deve essere presentata almeno con:

- a. le generalità del richiedente;
- b. la destinazione prevista per l'area con specifica attenzione all'uso demaniale;
- c. la durata della concessione richiesta;
- d. l'individuazione dell'area o del bene con rilievo asseverato su mappa catastale rilasciata dall'ufficio competente;
- e. eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni;
- f. adeguata documentazione fotografica;
- g. dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del d.P.R. n. 245/2000 attestante che nei confronti del richiedente, se persona fisica, o del rappresentante legale e degli amministratori muniti di rappresentanza dell'ente richiedente, se il richiedente è persona giuridica o comunque soggetto di diritto, non siano in corso di applicazione o non siano state applicate misure di prevenzione ai sensi della legge n. 575/1965 o inflitte, in via definitiva, sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione e/o il divieto di rilascio di concessioni. Tali dichiarazioni

debbono essere rese da tutti i diretti interessati (ossia, nel caso di richiedente persona giuridica, dal rappresentante legale e dagli amministratori dotati di potere di rappresentanza). L'Autorità demaniale ha l'onere di controllare, prima di procedere al rilascio della concessione, presso gli uffici competenti, la veridicità della dichiarazione sostitutiva e, fatto salvo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziale, deve negare la concessione in caso di dichiarazioni mendaci. Laddove il richiedente risieda o abbia sede in un altro Stato dell'Unione europea, se nessun documento o certificato è rilasciato da tale Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

60. Nel caso debbano essere realizzate delle opere deve essere allegato progetto preliminare, redatto ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, che definisca in particolare:

- a. le ragioni della scelta della soluzione prospettata in base alla valutazione delle eventuali altre soluzioni possibili anche con riferimento ai profili ambientali;
- b. la compatibilità del sito con l'opera prevista in funzione degli aspetti geologici, geomorfologici, idrogeologici ed idraulici;
- c. il calcolo dei parametri e delle verifiche geotecniche dei siti per dimostrare la stabilità delle opere nel tempo;
- d. le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori;
- e. il costo dell'opera, le previsioni temporali di copertura degli investimenti;
- f. schemi grafici con l'individuazione delle caratteristiche ambientali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare;
- g. eventuali documenti attestanti precedenti concessioni e/o autorizzazioni.

61. La domanda deve essere pubblicizzata mediante affissione, per trenta giorni consecutivi, all'Albo pretorio del Comune e, ove esistenti, nei siti internet del comune dove è situata l'area richiesta in concessione e della Gestione Associata, nonché nel sito internet della Direzione Generale regionale responsabile della navigazione interna. Ai fini legali vale la data di pubblicazione nell'Albo pretorio comunale.

62. La domanda va pubblicata anche in Albo posto nella sede della Gestione associata di bacino lacuale.

63. Le eventuali opposizioni devono pervenire, tramite raccomandata R/R, all'Autorità demaniale entro sessanta giorni decorrenti dal giorno di inizio della pubblicazione all'albo pretorio del Comune interessato.

64. L'Autorità demaniale ha l'obbligo di valutare le opposizioni pervenute, dando conto delle valutazioni e scelte effettuate nella motivazione del provvedimento concessorio.

65. Eventuali domande concorrenti con quella pubblicata devono essere presentate, a pena d'inammissibilità, entro il termine previsto per la presentazione delle opposizioni e dovranno essere valutate congiuntamente.

66. La scelta fra le domande di concessione preliminarmente ritenute di maggior interesse pubblico ai sensi del punto 36 o comunque ammesse al procedimento di selezione, si effettua con procedura di selezione comparativa, il cui termine economico minimo di riferimento è quello di cui alle tabelle della l.r. n. 22/98.

67. Ogni intervento che abbia una qualche rilevanza urbanistica o edilizia deve essere compatibile con la pianificazione territoriale comunale e provinciale. Sono fatte salve le norme relative ai titoli abilitativi edilizi.

68. Nel caso di impossibilità di definire la pratica a causa di assenza o ritardi dovuti alla mancanza di atti richiesti per la definizione del procedimento, l'Autorità demaniale, contestualmente alle procedure di sollecito, informa tempestivamente l'interessato.

69. Al fine dell'esame dei progetti preliminari e del rilascio della concessione demaniale, l'Autorità demaniale convoca un'apposita Conferenza di Servizi.

70. Laddove un soggetto anche con finalità di lucro, in sede di domanda di concessione maggiore, proponga un progetto di investimento per l'utilizzo del bene demaniale che, in relazione all'entità e alla capacità di favorire in modo particolarmente rilevante lo sviluppo economico e sociale delle comunità interessate, sotto il profilo del miglioramento dei livelli occupazionali e dello sviluppo turistico o ambientale o paesaggistico o culturale dell'area, appaia di significativo carattere migliorativo, deve essere concessa, ai sensi dell'art. 11, comma 3-ter della l.r. n. 22/98, una riduzione del canone da un minimo del 20% ad un massimo del 30%. Il beneficio derivante dal riconoscimento del carattere migliorativo della concessione, laddove da sommarsi ad altre riduzioni previste dalle Autorità demaniali ai sensi dell'art. 11, comma 3-ter della l.r. n. 22/98, non potrà comunque portare ad una riduzione del canone complessiva superiore al 30%. La domanda di concessione migliorativa deve essere integrata da un apposito progetto di investimento il quale, se ritenuto meritevole dall'Autorità demaniale che deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione del progetto o di 90 giorni in caso di particolari esigenze istruttorie da dichiararsi con apposito atto motivato, è trasfuso, ove il provvedimento concessorio sia rilasciato, nell'accordo accessivo alla concessione, assumendo altresì quest'ultimo il valore di accordo ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990. L'effettiva realizzazione dell'investimento oggetto del progetto deve essere documentata con cadenza almeno annuale dal concessionario. Ove la documentazione presentata non dimostri l'effettiva realizzazione del progetto, la concessione è soggetta a revoca. È facoltà della Regione, Direzione generale competente per il demanio della navigazione interna, attraverso l'emanazione di propri atti amministrativi, stabilire, anche in relazione alle diverse realtà locali e alle loro specifiche esigenze di sviluppo, un ordine di preferenza tra i diversi criteri attraverso cui procedere all'accertamento del carattere migliorativo del progetto, ivi comprese soglie minime di investimento in valore assoluto e/o in relazione all'ampiezza dell'area richiesta in concessione e dunque dell'ammontare del canone concessorio. Fino all'emanazione di tali provvedimenti regionali, si considera criterio prevalente quello della capacità di incrementare i livelli occupazionali, purché nel rispetto del valore paesaggistico dei luoghi e comunque senza contrastare con la vocazione turistica degli stessi. Nel provvedimento regionale disciplinante i criteri per l'accertamento del carattere migliorativo del progetto, possono altresì essere stabiliti termini più lunghi di durata della concessione rispetto a quelli ordinariamente previsti, al fine di rendere più proficui e quindi di favorire gli investimenti di maggior interesse pubblico. In caso di diniego di riconoscimento del carattere migliorativo della propria proposta di concessione da parte della Autorità demaniali delegate, il proponente ha facoltà di presentare apposita istanza alla Direzione Generale regionale competente per il demanio della navigazione interna, la quale, con provvedimento motivato da emanare entro 60 giorni dalla istanza o entro 90 giorni in caso di particolari esigenze istruttorie da dichiararsi con apposito atto motivato, sentita anche la Autorità demaniale delegata, può accertare il carattere migliorativo del progetto.

Concessioni temporanee

71. Per le concessioni di sole aree per occupazioni contingenti, dovute a esigenze temporanee (quali giostre, attrazioni e strutture per fiere, sagre o festività o brevi periodi), l'Autorità demaniale provvede nel rispetto dei principi sopradetti con procedure elaborate dalla stessa che siano trasparenti, efficienti e adeguate al tipo di occupazione richiesta. Per tali concessioni l'Autorità demaniale, con motivazione espressa nell'atto di concessione, può evitare le procedure di pubblicazione previste per le altre concessioni.

72. Il canone concessorio è proporzionalmente ridotto, tenuto conto del tempo di concessione effettiva, fatta salva la prescrizione del canone minimo.

Concessioni senza modificazioni

73. Nel caso venga a scadenza una concessione e il precedente titolare richieda una nuova concessione sulle medesime aree, della domanda va data pubblicità nelle forme sopra previste, così da consentire la presentazione di eventuali domande concorrenti.

74. La domanda in questo caso va presentata, di norma, almeno 180 giorni prima della scadenza della concessione in essere cui si fa riferimento.

75. Nel caso di assenza di variazioni, non va presentata alcuna

documentazione, ma nella domanda deve essere contenuta la dichiarazione di non modificazione dello stato dei luoghi e del tipo uso. L'Autorità demaniale può richiedere integrazioni motivate della documentazione se ritenuto necessario ai fini del completamento della pratica.

Rilascio della concessione

76. La concessione è rilasciata o negata con provvedimento motivato espresso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza per le concessioni minori e 360 per le maggiori. Il termine sopradetto viene interrotto dalla richiesta di documentazione e chiarimenti essenziali da parte della P.A., nonché durante il subprocedimento per il riconoscimento del carattere migliorativo della proposta di concessione, sia nella sua fase presso l'Autorità demaniale delegata che in quella eventuale presso la Regione il provvedimento di concessione attiene al solo uso particolare de bene pubblico demaniale che ne costituisce oggetto e non sostituisce alcun altro provvedimento autorizzativo o concessorio comunque denominato necessario per il legittimo esercizio dell'attività che si intende svolgere nell'area demaniale.

77. Decorso inutilmente il doppio dei limiti massimi per l'emissione del provvedimento di rilascio/diniego della concessione da parte dell'Autorità demaniale competente, il soggetto richiedente può rivolgersi alla Sede territoriale regionale competente per chiedere un intervento sostitutivo. L'intervento sostitutivo può essere attivato solo previa sollecitazione scritta all'Autorità demaniale competente per territorio e successiva persistente inerzia.

78. Nel provvedimento di concessione da sottoporre a sottoscrizione sono almeno specificati:

- a. la chiara individuazione del bene oggetto della concessione;
- b. il tipo di utilizzazione-destinazione del bene concesso;
- c. la durata della concessione;
- d. gli obblighi di manutenzione del bene e di eventuali aree demaniali circostanti;
- e. i casi di decadenza o revoca della concessione;
- f. i diritti di accesso pubblico alla battigia e di eventuali transiti diversi, ecc.;
- g. obblighi di diligenza e vigilanza ed eventuali responsabilità, anche verso terzi;
- h. gli oneri concessori quantificati sulla base della vigente normativa con richiamo espresso alle clausole di revisione automatica previste dalle norme vigenti;
- i. il diritto di intervenire nell'area in concessione, da parte dell'Autorità demaniale, in via sostitutiva per eliminare situazioni di pericolo o comunque dannose per l'uso pubblico del demanio con rivalsa sul concessionario;
- j. la previsione che alla fine della concessione l'Autorità può chiedere la restituzione dell'area sgombera da eventuali strutture (il tutto a spese del concessionario) e che in mancanza la struttura realizzata, in buono stato di conservazione, diventa di proprietà dell'amministrazione senza pagamento di indennizzi, corrispettivi o simili in favore del concessionario;
- k. la clausola di potere, in capo all'Amministrazione demaniale con un preavviso di 30 giorni, di risoluzione anticipata del rapporto e, in tale evenienza, eventuale indennizzo al concessionario per il mancato ammortamento dell'investimento iniziale;
- l. gli eventuali altri adempimenti di tipo specifico legati alla singola concessione;
- m. il termine iniziale ed annuale per il versamento degli oneri concessori;
- n. i tempi di inizio e termine dei lavori per l'eventuale opera da realizzarsi.

79. Il provvedimento di concessione deve essere sottoscritto dal richiedente per accettazione. Dal momento della sottoscrizione tale provvedimento assume anche valore contrattuale tra le parti. La sottoscrizione può avvenire anche tramite scambio di lettere raccomandate R/R.

80. Concluso l'iter di concessione, l'Autorità demaniale, ove necessario, immette il concessionario nel possesso delle aree oggetto della concessione, previa redazione di un apposito verbale di consegna. Ove l'Autorità demaniale non ritenga necessario apposito verbale di consegna, la stessa può aggiungere specifica

clausola motivata al termine del provvedimento di concessione, con accettazione espressa del concessionario, che vale, ad ogni effetto, quale riconoscimento del buono stato dei luoghi.

81. Ogni concessionario deve apporre sui confini dell'area in concessione apposito cartello pubblicamente visibile con la scritta:

«Regione Lombardia Autorità demaniale
Concessione demaniale n. del
con scadenza il»

82. La manutenzione del cartello riportante la concessione demaniale è a cura del concessionario. L'Autorità demaniale controlla e può intervenire in caso di inadempimento con possibilità di rivalsa delle spese sostenute.

CONFERENZA DI SERVIZI

Procedura generale

83. Per il rilascio delle concessioni maggiori l'Autorità demaniale deve convocare, ai sensi della normativa regionale vigente, una Conferenza di Servizi al fine di acquisire i pareri degli enti interessati. Per le altre concessioni è facoltà dell'Autorità demaniale utilizzare questo strumento quando ritenuto più opportuno per garantire celerità al procedimento.

84. L'Autorità demaniale è responsabile del procedimento, assume un ruolo di coordinamento e garantisce la tenuta dei verbali e la compilazione delle determinazioni finali.

85. In primo luogo la Conferenza di Servizi individua, ove necessario, le proposte progettuali preliminari ammesse alle fasi successive della procedura ai sensi del punto 36. In tale contesto la Conferenza di Servizi si esprime anche in ordine alla valutazione di impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, e può altresì definire quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi previsti dalla normativa vigente.

86. Esperita la fase di cui al punto 84 e sulla base degli esiti del procedimento di selezione comparativa, ove richiesto ai sensi delle presenti direttive, il responsabile del procedimento comunica, entro 10 giorni al titolare del progetto preliminare prescelto, l'obbligo di presentare, entro i successivi 60 giorni, il progetto definitivo a pena di decadenza dell'istanza.

87. L'approvazione del progetto definitivo è effettuata mediante apposita Conferenza dei Servizi, regolata dalla vigente legislazione regionale in tema di Conferenza di Servizi.

88. La Conferenza di Servizi è diretta alla verifica della compatibilità dell'iniziativa del richiedente con gli interessi sottostanti ai seguenti provvedimenti:

- concessione di beni del demanio della navigazione interna;
- autorizzazione in base all'art. 151 d.l. 490/1999 e s.m.i.;
- conformità al Piano territoriale coordinamento provinciale ove esistente;
- dichiarazione di idoneità tecnica del progetto ai fini della sicurezza della navigazione;
- nulla osta ai fini dei vincoli idraulici ed idrogeologici;
- nulla osta ai fini di altri vincoli o interessi pubblici preminenti sull'area oggetto della concessione.

89. Le determinazioni della Conferenza di Servizi sono assunte nei termini e con le modalità stabilite dalla vigente disciplina regionale sulla Conferenza di Servizi.

90. Entro 30 giorni dall'esito favorevole della Conferenza di Servizi, l'Autorità demaniale invita il richiedente a sottoscrivere il provvedimento di concessione.

91. Il Concessionario acquisisce il diritto di godimento del bene solo a seguito del perfezionamento dell'atto concessorio

Gestione della Conferenza di servizi

92. Nelle Conferenze vengono discusse unitariamente tutte le pratiche dei Comuni dello stesso bacino lacuale. Sede della Conferenza dei servizi è normalmente la sede della gestione associata.

93. La convocazione della conferenza di servizi è disciplinata dalla vigente legislazione regionale sulla Conferenza di servizi.

94. L'Autorità demaniale deve far pervenire agli enti interessati la richiesta di convocazione, almeno 30 giorni prima della data prevista per la Conferenza di Servizi.

95. L'Autorità demaniale deve mettere le pratiche a disposizione degli enti interessati presso la sede della Gestione associata.

96. Terminata la Conferenza di Servizi l'Autorità demaniale riporterà nella propria sede tutte le copie della documentazione insieme a copia della determinazione della Conferenza di Servizi curandone la corretta archiviazione.

97. Per l'insieme delle pratiche relative ad ogni Conferenza di Servizi deve essere compilato un indice riassuntivo da parte dell'Autorità demaniale. Per ogni pratica deve essere anche compilata dall'Autorità demaniale una scheda riepilogativa, sulla base delle indicazioni fornite dalla D.G. regionale responsabile del demanio della navigazione interna.

98. La successiva archiviazione delle pratiche è garantita dall'Autorità concedente sulla base della propria organizzazione interna.

Pareri e loro efficacia

99. Sono obbligatori e vincolanti il parere espresso dal comune e i pareri concernenti gli aspetti ambientali, idrogeologici ed idraulici, secondo le disposizioni regionali vigenti. La determinazione della Conferenza di Servizi deve essere conforme a tali pareri.

100. La conformità urbanistica è obbligatoria e vincolante; deve essere attentamente valutata in sede di Conferenza di Servizi (non può essere sostituita dal certificato di destinazione urbanistica).

101. Salvo quanto previsto ai precedenti punti 99 e 100, i pareri espressi o inviati da altri enti, associazioni o comitati presenti sul territorio vanno presi in considerazione e il loro superamento deve essere motivato nella determinazione finale della Conferenza di Servizi.

Soggetti da convocare

102. L'Autorità demaniale che convoca la Conferenza di Servizi è responsabile rispetto ai soggetti da convocare. I soggetti responsabili della difesa degli interessi della navigazione, dell'ambiente e del territorio devono essere coinvolti nel processo concessorio.

103. Sono normalmente da convocare gli uffici della Regione indicati dalla stessa con comunicazione fatta pervenire a tutte le Autorità demaniali e che conserva efficacia fino a nuova e diversa comunicazione.

104. Alle Conferenze di Servizi deve sempre essere invitato un rappresentante del Comune interessato dalla concessione per esprimere i pareri di competenza ed un rappresentante della Direzione generale competente per il demanio della navigazione interna. Altri enti esterni e/o altri uffici regionali devono essere convocati sulla base di problematiche specifiche legate alle singole pratiche. La Regione può, per sua scelta comunicata per iscritto all'Autorità demaniale procedente, essere esclusivamente rappresentata anche dalla Sede territoriale regionale competente.

PORTI E ORMEGGI

PORTI TURISTICI

Forme di concessione e gestione

105. La costruzione e gestione di porti turistici è regolata da una concessione rilasciata con la procedura prevista per le concessioni maggiori integrata dalle regole istruttorie seguenti.

106. Il disciplinare fissa i criteri di accessibilità pubblica, i canoni di ormeggio o d'uso in modo da garantire un giusto rapporto con i servizi erogati, gli spazi dedicati all'approdo ai mezzi d'interesse pubblico, gli spazi riservati ai diversamente abili, l'accesso alle strutture in casi di emergenze meteorologiche e gli spazi dedicati allo scopo, le strutture antincendio, di pronto soccorso e di smaltimento di rifiuti.

107. Le opere portuali realizzate in seguito a concessione entrano a far parte del demanio regionale dal momento della scadenza della concessione originaria.

108. Per riassumere le norme previste per costruire e gestire i porti turistici in Regione Lombardia, nella seguente tabella sono schematizzate le tipologie di concessione possibili con le caratteristiche principali di ogni tipologia:

	<i>Regime di delega per Comuni lacuali</i>	<i>Gestione diretta comunale</i>	<i>Concessione maggiore</i>	<i>Concessione maggiore con canone agevolato</i>
Soggetti concessionari	Comuni lacuali, Gestioni associate	Comuni lacuali, Gestioni associate	Tutti	Comuni, enti, associazioni
Gestore	Comune o gestione associata	Comune, gestione associata o società pubblica	Privato o pubblico	Privato o pubblico
Canone demaniale porto	Nulla	Nulla	Tariffe integrali di legge	Tariffe agevolate di legge
Tariffa ormeggio	Di legge (<i>canone demaniale</i>)	Condizionata ai costi di costruzione e gestione	Libera	Libera ma senza lucro
Ripartizione canoni demaniali	50% Comune 50% Regione	100% Comune	50% Comune 50% Regione	50% Comune 50% Regione
Manutenzioni	Fondi regionali/comunali	Comune	Concessionario	Concessionario
<i>Note</i>	Gestione ordinaria dei porti facenti parte del demanio regionale	Gestione pubblica con possibilità di autofinanziamento della costruzione e gestione	Adatta per porti privati o con logica imprenditoriale	Adatta per associazioni senza fine di lucro

Regime di delega per Comuni lacuali

109. Comuni possono gestire i porti regionali in base alla delega ricevuta con la legge regionale 22/98 e successive integrazioni e modificazioni. In tale caso devono essere applicati i canoni regionali e seguite tutte le norme riportate nelle presenti direttive per l'assegnazione degli ormeggi.

110. La gestione può essere delegata a gestioni associate nelle forme previste dal d.P.R. 267/2000.

111. Questa forma di gestione è riservata ai porti siti in Comuni lacuali.

Gestione diretta comunale

112. In base all'art. 11 comma 3-sexies della l.r. n. 22/98 i Comuni lacuali possono chiedere di gestire direttamente i porti siti nel proprio territorio con le seguenti specificità:

- esenzione dal canone concessorio verso la Regione;
- impegno ad eseguire manutenzione ordinaria e straordinaria;
- finanziamento di tutte le spese, compresi nuovi investimenti, con gli introiti provenienti dagli ormeggiatori;
- tariffe d'ormeggio libere sulla base di una convenzione con la Regione che preveda il pareggio economico della gestione nell'arco di validità della concessione.

113. Il Comune che decide di optare per tale forma di gestione deve richiederla alla Sede territoriale regionale per tutti i porti del proprio territorio garantendo una gestione coordinata e una ripartizione programmata dei costi e delle tipologie di uso tra i diversi porti.

114. I Comuni possono gestire i porti così affidati mediante «società di servizi», ai sensi del d.P.R. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. I Comuni devono in tal caso approvare un regolamento di gestione che dovrà essere vistato dalla Regione per conformità alle norme vigenti. Il Comune rimane unico responsabile verso la Regione.

Concessione maggiore

115. Qualora la costruzione di opere portuali sia richiesta da privati o enti pubblici con finalità privatistiche gli stessi devono formulare istanza di concessione maggiore all'Autorità demaniale con le procedure indicate nei punti precedenti delle presenti direttive.

116. I canoni sono quelli previsti nelle tabelle allegate alla legge regionale 22/98.

Concessione maggiore con canone agevolato

117. I Comuni, altri enti pubblici e associazioni senza fini di lucro possono chiedere in concessione porti esistenti o aree per costruire nuovi porti con le normali procedure per ottenere concessioni maggiori.

118. A tali enti vengono applicate le agevolazioni previste dalla legge purché venga garantito un livello di tariffe per gli ormeggi conforme alle finalità sociali implicite in tale tipo di concessioni.

Procedure di concessione

119. Il rilascio di concessioni per aree, per la costruzione di nuovi porti turistici o per strutture portuali esistenti, rientra nelle procedure per le concessioni maggiori.

120. Il rilascio di concessioni per strutture portuali esistenti avviene sempre tramite forme di selezione comparativa, salvo il diritto di prelazione del Comune ai sensi della l.r. n. 22/98 art. 11 comma 3-sexies.

121. La procedura concessoria deve prevedere le seguenti condizioni:

- il porto deve essere esplicitamente previsto dalla programmazione urbanistica a livello provinciale e comunale;
- il progetto deve essere sottoposto a procedura di verifica di impatto ambientale ai sensi della legge regionale n. 20/1999;
- rispetto dei criteri tecnici successivamente specificati;
- non sono ammesse subconcessioni e gestioni da parte di soggetti diversi dal titolare della concessione, se non per attività secondarie e previa autorizzazione.

Criteri di valutazione

122. Oltre a quanto già detto per le concessioni maggiori per gli interventi sui porti bisogna tener presente i seguenti punti di riferimento per una corretta ed efficace programmazione degli interventi:

- prioritariamente saranno favoriti la riqualificazione e il potenziamento dei porti esistenti, per garantire il recupero delle funzionalità e l'effettiva fruibilità delle strutture;
- la localizzazione di nuove strutture dovrà evitare di interessare le zone sottoposte a vincoli idrogeologici e idraulici, le zone sensibili per la tutela e valorizzazione delle testimonianze del paesaggio antropico lacuale, le zone ambientali di pregio, le bellezze architettoniche e con siti archeologici.

123. Dal punto di vista tecnico la realizzazione di nuovi porti deve garantire la massima flessibilità e reversibilità delle strutture posate in acqua, onde consentire il ripristino dei luoghi alla scadenza delle concessioni. Sono pertanto privilegiati interventi che prevedano la realizzazione di sistemi di pontili e dighe galleggianti. Queste tipologie costruttive, infatti, hanno ormai raggiunto un alto livello di affidabilità e resistenza ai carichi e alle sollecitazioni dovute all'azione del moto ondoso e alle variazioni dei livelli di piena.

PORTI REGIONALI

Manutenzione e valorizzazione

124. La Regione promuove tutte le iniziative per incrementare i finanziamenti pubblici e privati a favore delle strutture del demanio della navigazione interna e annualmente predispone una ripartizione dei finanziamenti disponibili. Le iniziative devono essere collocate all'interno di programmi con una visione di bacino, orientati alla valorizzazione e riqualificazione delle dotazioni infrastrutturali e sostenuti da logiche di sistema col fine di migliorare la capacità di offerta di servizi nautici. Le Sedes territoriali regionali in questo ambito svolgono attività di sostegno tecnico alle fasi di programmazione e amministrativa di supporto e vigilanza nella fase realizzativa, sulla base delle direttive della Direzione Generale regionale competente per il demanio della navigazione interna.

125. I Comuni, anche in forma associata, svolgono il ruolo di stazioni appaltanti per la realizzazione delle opere pubbliche legate al demanio della navigazione interna. Tale facoltà è riconosciuta anche ai Consorzi per la gestione associata ove costituiti.

126. Le Gestioni associate di bacino lacuale e gli altri enti gestori delle vie navigabili hanno competenza nell'individuazione delle esigenze di bacino sulla base di un'attenta analisi dei bisogni strettamente collegata alla pianificazione territoriale e nel coordinamento della realizzazione degli interventi approvati.

127. Verranno privilegiati in particolare i seguenti interventi in ordine di priorità:

- a. manutenzione straordinaria delle strutture portuali esistenti e loro riqualificazione e potenziamento;
- b. adeguamento delle strutture esistenti rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene e abbattimento delle barriere architettoniche;
- c. riqualificazione e costruzione di pontili per la navigazione turistica e di linea;
- d. riqualificazione e costruzione di approdi temporanei per piccole unità di navigazione;
- e. realizzazione di strutture e impianti per migliorare i servizi alla navigazione quali, rimozione rifiuti, acque di sentina, rifornimenti di acqua potabile e energia elettrica, rifornimento carburante, ecc.;
- f. potenziamento di nuove strutture.

ASSEGNAZIONE DEGLI ORMEGGI

Piano del porto

128. I criteri per l'assegnazione degli spazi acquei nei porti e approdi sono stabiliti dall'Autorità demaniale competente con apposito regolamento.

129. L'Autorità demaniale può prevedere un Piano del porto con cui distinguere diverse categorie di fruitori in base alla tipologia e alle dimensioni del mezzo nautico da ormeggiare, prevedendo per ognuna un'area e un determinato numero di posti barca. Nel Piano sono riportati anche gli spazi riservati all'ormeggio temporaneo sia a ore che per altri periodi inferiori all'anno.

130. Il Piano del porto è approvato dall'Autorità demaniale prima dell'inizio delle procedure di assegnazione. Nel Piano sono inserite anche le norme di gestione, ove necessarie, e le tariffe per gli usi e i servizi non specificamente previsti dalla legge.

131. Nel definire il Piano del porto devono essere rispettate le seguenti regole:

- a. un minimo del 3% degli spazi o comunque almeno 1 posto barca deve essere riservato all'ormeggio «a ore»;
- b. un minimo dell'1% e sino al 5% degli spazi acquei idonei all'ormeggio (con il minimo di uno) è riservato per fronteggiare situazioni d'emergenza meteomarina;
- c. per le unità di navigazione delle forze di vigilanza e soccorso, ove necessario, sono riservati spazi senza esborso di onere alcuno;
- d. in presenza di motivate esigenze, possono essere riservati posti di ormeggio per i residenti fino al 50% dei posti barca del porto;
- e. un minimo del 2% degli spazi o comunque almeno 1 posto barca deve essere garantito sull'ormeggio per natanti con diversamente abili a bordo, prevedendo l'abbattimento delle barriere architettoniche per l'accesso alle strutture portuali.

Procedura di assegnazione

132. Per ottenere un ormeggio in un porto regionale deve essere presentata domanda in bollo all'Autorità demaniale da parte del proprietario dell'unità di navigazione. La domanda deve contenere le indicazioni anagrafiche e deve essere completa dei dati riguardanti l'unità di navigazione. L'Autorità demaniale definirà appositi modelli di domanda da utilizzare per le richieste di ormeggio.

133. L'assegnazione dei posti di ormeggio è effettuata per la durata di un anno. L'assegnazione è automaticamente rinnovabile, di anno in anno, sino a otto anni sulla base di determinazione dell'Autorità demaniale anche riferita a più assegnatari contestualmente. Restano salve le concessioni in essere sino alla loro scadenza.

134. L'Autorità demaniale può stabilire la durata della concessione per la durata di 6 anni per navi (unità di navigazione oltre i 24 metri) nei porti che hanno strutture ed aree a ciò predisposte e ove ciò non costituisca detrimento all'uso di altri interessati al medesimo spazio.

135. Per l'assegnazione dei posti d'ormeggio, l'Autorità demaniale procederà dando la precedenza nell'ordine sotto indicato alle seguenti unità di navigazione:

- a. unità di navigazione adibite a servizio pubblico di vigilanza e di soccorso appartenenti agli enti pubblici competenti;
- b. unità di navigazione, anche private, necessarie per la mobilità di abitanti di zone raggiungibili solo via acqua;
- c. unità di navigazione iscritte nei pubblici registri nautici (unità professionali);
- d. unità di navigazione, delle società e dei circoli nautici, adibite ad appoggio e soccorso nell'attività di scuola o manifestazioni nautiche limitatamente a n. 1 posto di ormeggio, per porto ed approdo lacuale, con esclusione delle società e dei circoli nautici che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
- e. unità di navigazione dei cantieri nautici a livello locale, che svolgono attività di produzione limitatamente a n. 1 posto di ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per esposizione o prova ad uso clienti, con esclusione delle ditte che già possiedono proprie strutture di ormeggio in concessione;
- f. unità di navigazione delle scuole nautiche a livello locale che rilasciano patenti nautiche limitatamente a n. 1 posto d'ormeggio per porto o approdo lacuale, da utilizzarsi esclusivamente per attività di esercitazioni nautiche.

136. Completate le precedenza, i posti di ormeggio rimanenti sono assegnati, seguendo la procedura definita dall'Autorità demaniale.

137. All'avvenuto perfezionamento della procedura di cui sopra l'Autorità demaniale redigerà una graduatoria pubblica delle domande e delle assegnazioni.

138. Agli assegnatari dell'ormeggio verrà rilasciato, annualmente, dall'Autorità demaniale, apposito contrassegno con riportato il simbolo della Regione Lombardia e la dicitura «demanio regionale». Tale contrassegno sarà consegnato al momento della dimostrazione dell'avvenuto pagamento del canone annuo e dovrà essere posto in evidenza sull'unità di navigazione. La tipologia di base del contrassegno sarà definita con apposita circolare della Direzione Generale regionale competente per il demanio della navigazione interna.

139. Gli assegnatari degli ormeggi dovranno provvedere al pagamento degli oneri connessi entro 20 giorni dalla data di assegnazione facendo pervenire all'Autorità demaniale, entro e non oltre i successivi 20 giorni l'attestazione di versamento. Qualora non venissero rispettati i termini innanzi citati viene meno il diritto all'assegnazione.

Regole di ormeggio

140. Non è consentita la cessione a terzi del posto d'ormeggio assegnato. È vietato lo scambio dei posti d'ormeggio fra assegnatari se non espressamente autorizzato. L'uso di uno spazio da parte di soggetti diversi dall'assegnatario, comporta l'automatica decadenza dell'assegnazione.

141. Il concessionario non può ormeggiare unità di navigazione diversa da quella dichiarata sulla domanda. La vendita a terzi dell'unità di navigazione oggetto della concessione non comporta per l'acquirente automatico diritto d'occupazione del posto di ormeggio.

142. La sostituzione dell'unità di navigazione oggetto di concessione con altra unità di navigazione deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità demaniale, per la variazione degli oneri concessori e per l'eventuale rilascio del nuovo contrassegno. La mancata segnalazione comporta la decadenza dal diritto all'ormeggio.

143. L'ormeggio abusivo comporta la rimozione, a cura dell'Autorità demaniale, dell'unità abusiva. I proprietari dell'unità abusiva sono tenuti a risarcire le spese sostenute per la rimozione e la custodia forzata del mezzo di loro proprietà.

144. I proprietari delle unità di navigazione sono responsabili

dei guasti o danneggiamenti arrecati dai loro mezzi alle attrezzature portuali ed alle altre unità. Nessuna responsabilità per danni, furti e sinistri viene assunta dalla Regione e dall'Autorità demaniale nei riguardi delle unità di navigazione, sia pur regolarmente autorizzate, che ormeggiano in porto. Parimenti non sono riconoscibili responsabilità all'Autorità demaniale per eventuali danni e impedimenti dovuti a causa di forza maggiore e fenomeni naturali.

CAMPI BOA

Delimitazione e gestione

145. L'Autorità demaniale definisce le aree ove concentrare le boe d'ormeggio. In seguito alla delimitazione di tali campi boa, le concessioni per boe d'ormeggio sono rilasciate dall'Autorità demaniale preferibilmente all'interno di tali aree per un massimo di 6 anni.

146. Le aree destinate a campi boa devono essere normalmente situate in prossimità di porti e approdi già esistenti. L'Autorità demaniale può prevedere la posa preventiva di boe in dette aree rivalendosi sugli ormeggiatori per le spese conseguenti oltre al canone regionale.

147. La costruzione di nuovi porti e approdi o l'ampliamento di strutture esistenti nello stesso territorio comunale, o comunque a distanza inferiore a 1 km, deve comportare la riduzione proporzionale dei campi boa esistenti.

148. Per le concessioni di boe all'interno di campi boa, l'Autorità demaniale concedente può utilizzare le procedure di assegnazione degli ormeggi all'interno dei porti.

Boa singola

149. Per le concessioni di boe singole l'Autorità demaniale concedente segue integralmente la procedura relativa alle concessioni minori. La concessione non può superare il limite temporale di tre anni.

150. Le boe d'ormeggio non devono essere d'ostacolo alla navigazione e allo svolgimento di manifestazioni nautiche.

151. Le boe devono essere conformi alle caratteristiche tipologiche previste dalla vigente normativa per la sicurezza della navigazione ed esteticamente uniformi all'interno della stessa zona. L'Autorità demaniale può definire le caratteristiche tipologiche e renderle obbligatorie per i concessionari.

152. Nel calcolo dell'area soggetta a canone deve essere tenuto dovuto conto dell'area in cui, a causa dei movimenti dell'unità di navigazione, diviene impossibile accedere totalmente o parzialmente ad altri usi. Il calcolo viene specificato in apposita circolare della Direzione responsabile del Demanio della navigazione interna.

STRUTTURE DI APPRODO

153. La Regione favorisce la crescita sul demanio della navigazione interna di una rete di strutture per l'approdo temporaneo della unità di navigazione di diverso tipo.

154. Le strutture di approdo sono considerate a tutti gli effetti attrezzature portuali. L'Autorità demaniale provvederà alla definizione di specifiche regole per il posizionamento delle strutture di approdo, pubbliche e private, con scelte conformi alla programmazione urbanistica comunale. Per i pontili e in genere le strutture di approdo, anche se di carattere e a uso meramente privati, in conformità ai criteri previsti dalla l.r. n. 22/1998, è dovuto un canone distinto ed ulteriore rispetto a quello pagato per l'occupazione delle acque su cui insistono.

155. A questo scopo si distinguono i seguenti tipi di approdo:

- a. approdi temporanei, generalmente all'interno dei porti esistenti o presso luoghi di interesse turistico regolati dai responsabili di porto e dalle Autorità demaniali secondo le norme soprariportate;
- b. pontili per navigazione di linea;
- c. pontili per navi turistiche;
- d. pontili per noleggio da banchina;
- e. approdi per usi specifici.

Pontili per navigazione di linea

156. I pontili della navigazione di linea sono normalmente realizzati dal gestore del servizio che ne cura anche la manutenzione. In questo caso il gestore provvede ad ottenere specifica concessione per l'uso esclusivo che è regolato dal gestore stesso.

157. La concessione di pontili per la navigazione di linea al

gestore del servizio è regolata dall'art. 24-bis della l.r. n. 22/98. In base a tale norma i consorzi dei comuni che saranno delegati a gestire il patrimonio e demanio della navigazione pubblica provvederanno autonomamente alla regolazione e definizione delle tariffe.

158. Sino all'attuazione delle norme suddette le concessioni restano di competenza regionale sulla base di quanto disposto dal comma 10 di detto articolo.

159. I Comuni possono provvedere alla realizzazione di pontili utilizzabili per la navigazione di linea. Gli stessi enti in tal caso devono utilizzare le procedure valide anche per i pontili per navi turistiche e provvedono a regolarne l'eventuale uso promiscuo.

Pontili per navi turistiche

160. I pontili per navi turistiche (crociere, house boat, peniche-hotel, ecc.) sono progettati e costruiti sulla base di specifica richiesta assentita dalla Regione.

161. La gestione di tali pontili e dei servizi connessi è affidata ai Comuni con le stesse modalità previste per la gestione diretta dei porti ai sensi dell'art. 11, comma 3-sexies della l.r. n. 22/98.

Pontili per noleggio da banchina

162. I pontili per noleggio da banchina sono concessi e realizzati dal privato interessato sulla base di richiesta specifica. Ovvero possibile, tali pontili devono essere razionalizzati anche per l'uso congiunto di più operatori.

Approdi per usi specifici

163. La concessione di approdi a servizio di abitazione o esercizi pubblici è ammessa con la procedura delle concessioni minori purché non siano presenti nelle vicinanze strutture portuali o altri approdi pubblici e siano conformi alle regole definite dall'Autorità demaniale.

164. In assenza di regolazione dell'Autorità demaniale la concessione deve essere esaminata dalla Conferenza di Servizi con particolare riferimento alle garanzie per la sicurezza della navigazione, alle esigenze di pubblica fruizione delle acque, agli aspetti ambientali e paesaggistici.

CRITERI DI COSTRUZIONE

165. Le nuove costruzioni adibite all'approdo devono prevedere, nella parte in acqua, strutture galleggianti facilmente rimovibili allo scadere della concessione (pontili e dighe galleggianti semplicemente ancorati, ecc).

166. I nuovi pontili devono essere dimensionati in modo da permettere l'approdo in sicurezza del tipo di unità di navigazione previsto.

167. I nuovi approdi devono essere attrezzati in modo da consentire il rifornimento di risorse idriche ed energia elettrica oltre allo smaltimento delle acque reflue e di altri rifiuti. Ovvero possibile deve essere previsto anche il rifornimento di carburante.

Strutture galleggianti

168. Di seguito si riportano alcune linee descrittive delle modalità di costruzione da rispettare nelle nuove realizzazioni. Tali linee non sono vincolanti ma lo scostamento dalle stesse deve essere motivato tecnicamente.

169. I pontili galleggianti, oltre ad essere in grado di seguire le escursioni idrometriche che caratterizzano la via navigabile, sono strutture installabili velocemente e che non pregiudicano irreversibilmente lo specchio d'acqua sulla quale vengono posizionati.

ZONE PORTUALI

170. Le zone portuali, ai fini della sicurezza della navigazione e della titolarità del demanio, sono delimitate con atto della Regione Lombardia previo parere della Gestione associata e del comune interessati.

171. La delimitazione è quindi trasmessa al competente ufficio statale per gli aspetti legati al trasferimento della titolarità.

SICUREZZA DEGLI SPAZI PORTUALI

172. Ogni porto pubblico o privato ha un responsabile del porto nominato dal concessionario. In caso di mancata nomina, responsabile del porto è il concessionario. Per i porti regionali responsabile è il Sindaco o suo delegato. Il nominativo del responsabile del porto deve essere comunicato all'Autorità demaniale.

173. Il responsabile del porto decide nel merito dei problemi sottolencati e risponde, anche in relazione ad eventuali obblighi

risarcitori, del mancato rispetto delle norme demaniali e di sicurezza della navigazione all'interno del porto. Il responsabile del porto, nell'ambito di sua competenza, deve garantire:

- a. il rispetto delle norme di sicurezza della navigazione;
- b. l'accesso al porto in caso di condizioni meteomarine avverse;
- c. il rispetto delle norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- d. il rispetto delle disposizioni contro l'inquinamento delle acque;
- e. la manutenzione delle attrezzature antincendio e per lo smaltimento dei rifiuti;
- f. il rispetto degli obblighi concessori e delle prescrizioni dettate dalla normativa vigente;
- g. la pubblicizzazione delle norme in materia di sicurezza della navigazione;
- h. la pubblicizzazione delle disposizioni dell'Autorità demaniale e delle Autorità preposte alla sicurezza della navigazione.

174. È vietato sostare, sia a terra che in acqua, salvo autorizzazione del responsabile del porto, nella fascia immediatamente a ridosso degli spazi acquei portuali nonché nelle aree di accesso e di rispetto attorno alle attrezzature di alloggio, agli scivoli e ai

dispositivi di segnaletica diurna e notturna e relative pertinenze, nei pressi dei moli e strutture di approdo.

175. In tutti i porti è consentito l'approdo per le sole manovre d'imbarco e sbarco anche a mezzi nautici non stabilmente ormeggiati nel porto. La regolazione di tali usi è definita dal responsabile del porto.

176. Nei porti e sui pontili e nelle immediate vicinanze è vietato:

- a. praticare la balneazione ed esercitare la pesca con qualsiasi tecnica partendo da banchine, pontili e moli, salvo specifica autorizzazione del responsabile del porto;
- b. l'uso di tavole a vela e simili e l'uso di pedalò, sandolini ed altri mezzi dotati di scarsa manovrabilità, salvo specifica autorizzazione del responsabile del porto.

177. Nei porti e sui pontili e nelle aree demaniali collegate deve essere reso possibile il transito pedonale pubblico almeno nelle ore diurne.

GESTIONI ASSOCIATE

ORGANISMI RICONOSCIUTI

178. La Regione Lombardia riconosce in base a specifiche convenzioni le seguenti gestioni associate come referenti per i rispettivi bacini lacuali:

Bacino Lacuale	Gestione associata	Laghi ricompresi	Sede
GARDA	Consorzio dei comuni della sponda bresciana del lago di Garda e del lago d'Idro	Garda, Idro	Salò
ISEO	Consorzio per la gestione associata dei laghi d'Iseo, Endine e Moro	Iseo, Endine, Gaiano, Moro	Sarnico
LARIO	Consorzio del Lario e dei laghi minori	Lario, Novate Mezzola, Garlate, Olginate, Annone, Pusiano, Alserio, Seggino, Montorfano	Varenna
CERESIO	Consorzio laghi Ceresio, Piano, Ghirla	Ceresio, Piano, Ghirla, Ganna	Campione d'Italia
MAGGIORE	Consorzio gestione associata dei laghi: Maggiore, Comabbio, Monate e Varese	Maggiore, Comabbio, Monate, Varese	Laveno Mombello

RUOLO

179. La legislazione regionale favorisce l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni in materia di navigazione e demanio con la modalità della Gestione associata. L'articolo 6-bis della l.r. n. 22/98 a questo proposito individua questi organismi come punti di riferimento obbligati nella gestione della delega.

180. Le gestioni associate per svolgere le loro funzioni adottano specifici regolamenti e atti di indirizzo e bandi, come espressamente previsto dall'art. 6-bis comma 3 della l.r. n. 22/1998. Tali atti devono essere trasmessi alla Direzione Generale regionale competente per il demanio della navigazione interna e alla Sede territoriale regionale competente.

Compiti di Autorità demaniale

181. La Gestione associata di bacino lacuale nasce come momento di aggregazione tra gli enti delegati al fine di gestire in comune le funzioni di Autorità demaniale. La Gestione associata a questo fine è luogo di doverosa concertazione sulla migliore utilizzazione possibile del demanio. Esiste un obbligo insito nella convenzione di darsi dei criteri comuni sull'uso del demanio e pianificare tenendo presente tutti i territori affinché dal punto di vista demaniale vi sia una efficace complementarità ai fini dell'ottimale utilizzazione delle risorse.

182. Per quanto concerne l'uso demaniale da imprimere al bene, non vi è spazio per conflitti tra gestione associata e Comune. Il Comune, destinatario della delega, deve essere sentito in occasione di rilascio della concessione. La Gestione associata svolge però in modo unitario tutte le attività amministrative e gestionali necessarie e propedeutiche all'attuazione della volontà del comune.

183. Restano naturalmente in capo ai singoli Comuni i poteri propri quale quello urbanistico-edilizio.

Compiti per conto della Regione

184. La gestione associata, come detto, svolge anche compiti specifici di coordinamento e monitoraggio per conto della Regione. In questo ambito i Comuni non associati devono fare riferimenti alla gestione associata.

185. Tra gli altri si evidenziano i seguenti compiti:

- a. raccolta della quota di canoni di spettanza regionale;

b. informazione agli enti delegati, consistente nella la diffusione di circolari e informative della Regione, informazioni ai cittadini sugli usi e sulle scelte «di bacino lacuale» ecc.;

c. raccolta dei regolamenti e ordinanze in materia demaniale adottati dai Comuni e loro trasmissione in copia alla Direzione Generale regionale competente per il demanio della navigazione interna e alla Sede territoriale regionale competente;

d. programmazione degli investimenti e delle manutenzioni (i finanziamenti regionali, favoriscono le opere che sono progettate in un'ottica di bacino o comunque di scala sovracomunale e pertanto prediligono i progetti predisposti e presentati dalle gestioni associate);

e. raccolta e trasmissione di dati statistici sulle materie gestite, su richiesta degli uffici regionali;

f. segnalare alla Regione eventuali difformità registrate nella gestione e amministrazione del demanio,

g. monitoraggio delle attività delegate sulla base delle indicazioni regionali.

186. In caso di modifica delle presenti direttive, i procedimenti concessori continuano ad essere disciplinati, quanto alle regole procedurali, dalle direttive nella versione vigente il giorno dell'inizio del procedimento, identificato con la data di ricevimento della domanda di concessione.

ALLEGATI

ALLEGATO 1.1 - L.r. 29 ottobre 1998, n. 22 - Tabelle canoni demanio lacuale

ALLEGATO 1.2 - Tabelle canoni demanio idroviario

ALLEGATO 1.1

L.R. 29 ottobre 1998, n. 22 – Estratto
Tabelle demaniali

Tabella A

CANONI MINIMI PER CONCESSIONI D'ORMEGGIO

I canoni della presente tabella sono comprensivi di area e struttura

Canone annuale ormeggio singolo di unità di navigazione per ogni mq - O	In Euro dal 1° gennaio 2002
<i>Zona portuale</i>	
in acqua	20
in campi boa delimitati	16
a terra	18
<i>Fuori zona portuale</i>	
in acqua e a terra	25

Canoni minimi annuali in deroga alla dimensione	In euro
<i>Zona portuale</i>	
in acqua	100* - 60**
in campi boa delimitati	100* - 60**
A terra	100* - 60**
<i>Fuori zona portuale</i>	
in acqua	100* - 60**
a terra	100* - 60**

* canone valido per i laghi Ceresio, Garda, Iseo, Lario, Maggiore.

**canone valido per gli altri laghi, per il Comune di Monte Isola e la frazione di S. Margherita del Comune di Valsolda.

Concessionario - C	Coeff.
Fruitore ordinario	1
Operatore nautico professionale per le finalità della sua attività	0.7
Azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali	0.7
Ente o associazione senza fine di lucro per le imbarcazioni sociali	0.5
Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali	0.5
Abitanti, proprietari, usufruttuari o locatari nel comune di Monte Isola e nella frazione S. Margherita nel comune di Valsolda per Imbarcazioni inferiori a mt. 7,5.	0.2

Coefficiente comunale per valori medi immobiliari - V	Coeff.
Variabile per comune	variabile

Coefficiente variabile per gestione associata - G	Coeff.
Variabile da 0.7 a 1.3	variabile

Formula per il calcolo del canone per gli ormeggi

O X C X V X G X I = canone annuale per ormeggio

Indice ISTAT - I	Coeff.
Variabile in base a indici ISTAT	variabile

Tabella B
CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI – CANONI PER AREE IN ACQUA E A TERRA

Canone annuale per tipo Di area al mq – A	Unità Di misura	In Euro dal 1° Gennaio 2002
<i>Zona portuale e fuori zona portuale</i>		
area a terra o in acqua ogni mq	mq	6
area privata a terra invasa dall'acqua ogni mq	mq	3
impianto a rete con diametro fino a 25 cm	ml	6
impianto a rete con diametro maggiore di 25 cm	ml	9
palo o struttura similare	cad	10

Canoni minimi annuali in deroga alla dimensione	In Euro
<i>Zona portuale e fuori zona portuale</i>	
area a terra o in acqua ogni mq	100* – 60**
area privata a terra invasa dall'acqua ogni mq	100* – 60**
impianto a rete	100* – 60**
palo o struttura similare	100* – 60**

* canone valido per i laghi Ceresio, Garda ,Iseo, Lario , Maggiore.
**canone valido per gli altri laghi, per il Comune di Monte Isola e
la frazione di S. Margherita del Comune di Valsolda.

Concessionario – C (*)	Coeff.
Fruitore ordinario	1
Operatore nautico professionale per le finalità della sua attività	0.7
Azienda pubblica o privata a maggioranza pubblica per le finalità istituzionali	0.7
Ente o associazione senza fine di lucro per le finalità sociali	0.5
Ente pubblico o gestione associata per le finalità istituzionali	0.5
(*) coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione	

Fruibilità – F (**)	Coeff.
Uso privato o non indiscriminato	1
Uso produttivo di reddito	1
Attività senza fini di lucro	0.8
Uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche O altro simile	0.5
Uso pubblico gratuito e generalizzato	0.1
Uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente Da tutti i mezzi di navigazione	0.1
(**) coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minore fruibilità dell'area dopo il rilascio della concessione.	

Formula per il calcolo del canone per le aree demaniali lacuali
A x C x F x U x V x I x G = canone annuale per area

Utilizzo – U	Coeff.
superficie nuda	1
solo sottosuolo o attraversamento aereo	0.5

Coeff. Comunale valori medi immobiliari - V	Coeff.
Variabile per comune	variabile

Indice ISTAT – I	Coeff.
Variabile in base a indici ISTAT	variabile

Coefficiente variabile Gestione associata – G	Coeff.
Variabile da 0.7 a 1.3	variabile

Tabella C
CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI – CANONI PER LA SOLA STRUTTURA

Oggetto concessione	Unità Di misura	Canone annuo – A	Canone annuo minimo per concessione
		In Euro dal 1° gennaio 2002	In Euro
STRUTTURE PORTUALI			
Dighe, moli, pontili e altre strutture d'attracco galleggianti o di facile rimozione	mq	25	100* – 60**
Dighe, moli, pontili e altre strutture d'attracco inamovibili o di difficile rimozione	mq	35	100* – 60**
Edifici commerciali-capannoni al servizio del porto/cantiere nautico (1)	mq	4	100* – 60**
Strutture di contenimento per darsene	mq	10	100* – 60**
Parcheggi per auto e unità di navigazione, passi carrai, banchine, scivoli d'alaggio e altre pertinenze urbanizzate	mq	3	100* – 60**
STRUTTURE COMMERCIALI E PRODUTTIVE			
Edifici (1)	mq	10	100* – 60**
Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione	mq	10	100* – 60**
Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo	mq	5	100* – 60**
Parcheggi per auto, passi carrai, e altre pertinenze urbanizzate	mq	4	100* – 60**
Impianti di carburante, serbatoi e impianti collegati	mq	7	100* – 60**
Pannelli pubblicitari e di segnalazione (ogni 0.01 mq di pannello)	mq	3	100* – 60**
STRUTTURE RESIDENZIALI			
Edifici (1)	mq	5	100* – 60**
Giardini e parchi	mq	2	100* – 60**
Altre strutture o impianti fissi o di difficile rimozione	mq	8	100* – 60**
Altre strutture o impianti non stabilmente infissi al suolo	mq	4	100* – 60**
Parcheggi per auto, passi carrai, e altre pertinenze urbanizzate	mq	3	100* – 60**
Plateatico, cortile, loggiato e simili	mq	3	100* – 60**
ALTRE STRUTTURE			
Muri di contenimento, difese arginali e simili (costruiti sul confine demaniale) (2)	mq	1	100* – 60**
Riempimenti e risagomature solo con terra	mq	2	100* – 60**
Riempimenti e risagomature con strutture cementizie o altro simile	mq	3	100* – 60**
Piazze, passeggiate, sentieri, piste ciclabili	mq	2	100* – 60**
Capanni da caccia (3), bird watching e simili	cad	500	500

* canone valido per i laghi Ceresio, Garda ,Iseo, Lario , Maggiore.

**canone valido per gli altri laghi, per il Comune di Monte Isola e la frazione di S. Margherita del Comune di Valsolda.

- (1) La superficie di riferimento degli immobili da utilizzare come base di calcolo è quella lorda commerciale.
- (2) Queste strutture non pagano il canone per l'area.
- (3) Il capanno da caccia si intende compreso di corredo standard sino a 50 stampi da richiamo.

Tabella C
CONCESSIONI MAGGIORI E MINORI – CANONI PER LA SOLA STRUTTURA

Concessionario – C (*)	Coeff.
Fruitore ordinario	1
Operatore nautico professionale per le finalità della sua attività	0.7
Azienda pubblica, o privata a maggioranza p pubblica, per le finalità istituzionali	0.7
Ente o associazione senza fini di lucro, per finalità sociali	0.5
Ente pubblico per le finalità istituzionali	0.5

(*) Coefficiente basato sulle qualità del soggetto giuridico richiedente la concessione.

Fruibilità – F (*)	Coeff.
Uso privato o non indiscriminato	1
Uso produttivo di reddito	1
Uso per attività senza fini di lucro	0.8
Uso pubblico limitato da barriere, orari, tariffe simboliche o altro simile	0.5
Uso pubblico gratuito e aperto a tutti indiscriminatamente	0.1
Uso non esclusivo in acqua, attraversabile liberamente da tutti i mezzi di navigazione	0.1

(*) Coefficiente basato sulle caratteristiche legate alla maggiore o minore fruibilità pubblica dell'area dopo il rilascio della concessione.

Coefficiente comunale per valori medi immobiliari - V	Coeff.
Variabile per comune	variabile

Coefficiente variabile gestione associata – G	Coeff.
Variabile da 0.7 a 1.3	variabile

Indice ISTAT - I	Coeff.
Variabile in base ad indici ISTAT	variabile

Formula per il calcolo del canone per le strutture su area demaniale lacuale
A x C x F x V x I x G = canone annuale per struttura

ALLEGATO 1.2

Canoni demanio idroviario ai sensi dell'art. 8, comma 7 della L.R.
27 dicembre 2006, n. 30

CANONI DEMANIO IDROVIARIO in vigore dal 1° gennaio 2008

	Canone mq/anno €	Canone minimo
OPERATORE NAUTICO		
Tipologia		
Pontile	13,22	120,00
Spazio acqueo	9,15	120,00
Area a terra	1,02	120,00
Canone minimo per ogni imbarcazione ormeggiata		50,00
ASSOCIAZIONE senza fini di lucro		
Tipologia		
Pontile	9,25	120,00
Spazio acqueo	6,41	120,00
Area a terra	0,71	120,00
Canone minimo per ogni imbarcazione ormeggiata		50,00
PRIVATO		
Tipologia		
Pontile	20,34	120,00
Spazio acqueo	13,22	120,00
Area a terra	4,07	120,00
Canone minimo per ogni imbarcazione ormeggiata		50,00
ENTE PUBBLICO		
Tipologia		
Pontile	9,15	120,00
Spazio acqueo	6,1	120,00
Area a terra	1,02	120,00
Canone minimo per ogni imbarcazione ormeggiata		50,00

PORTO CATENA MANTOVA

	Canone mq/anno €	Canone minimo
ASSOCIAZIONE senza fini di lucro		
Tipologia		
Pontile	6	120,00
Spazio acqueo	4	120,00
Area a terra	1	120,00
Canone minimo per ogni imbarcazione ormeggiata		50,00

PORTO DI CREMONA – PORTO DI VALDARO E BANCHINE

Occupazione temporanea di spazio acqueo	Canone €/giorno	Canone minimo
a) lunghezza f.t. da 0 a 20 m.	6,10	60,00
b) lunghezza f.t. da 20 a 40 m.	13,22	130,00
c) lunghezza f.t. da 40 a 80 m.	19,32	190,00
d) oltre 80 m.	25,43	250,00
Nel caso di movimentazioni merci i canoni si applicano dopo il 10° giorno		
Occupazione annuale di spazio acqueo	Canone Mq/anno €	300,00
Navi minori (secondo modulo d'ingombro lunghezza f.t. per larghezza max.)	9,15	
Occupazione di aree	Canone Mq/anno €	
Occupazioni di aree a terra	2,00	
Coefficiente variabile di decremento o incremento in funzione delle caratteristiche e dell'ubicazione dell'area	variabile da 0,7 a 1,3	

Note:

1. Il canone viene aggiornato annualmente sulla base dell'indice ISTAT